



LANUOVACOLONIA S.P.A. SB-SOCIETA' BENEFIT

Sede Legale: Frazione Roncaglia di Sotto - 23010 - Civo (So)

Indirizzo Postale: Casella Postale n. 26 - 23017 - Morbegno (So)

Capitale Sociale euro 4.720.320,00= i.v - P.Iva e C.F. 00914620141

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al numero 00914620141 - Repertorio Economico

Amministrativo 68995

www.lanuovacoloniaspa.com - lanuovacoloniaspa@legalmail.it

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "LANUOVACOLONIA SPA TF 3% 30/09/2022 – 31/03/2028"

La responsabilità per le informazioni contenute nel presente regolamento è assunta da Lanuovacoloniaspa in qualità di emittente del prestito obbligazionario.

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

La sottoscrizione e/o l'acquisto delle obbligazioni comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento.



ART. 1 - AMMONTARE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

L'emissione obbligazionaria denominata "LANUOVACOLONIA SPA TF 3% 30/09/2022 – 31/03/2028", per un ammontare nominale complessivo di Euro 1.000.000 (unmilione/00), è costituita da un massimo n. 400 (quattrocento/00) obbligazioni, emesse e denominate in Euro, del valore nominale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile.

Le obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 08/06/2022, il cui verbale è stato redatto dal Notaio Giorgio Pozzoli di Morbegno.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA

Le obbligazioni attribuiscono ai sottoscrittori un credito nei confronti dell'emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra loro, costituendo obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'emittente.

ART. 3 - RAGIONI DELL'OFFERTA

Il ricavato delle obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il completamento dell'emissione, sarà destinato a sostenere il perseguimento degli obiettivi strategici de LanuovacoloniaspA.

ART. 4 - PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di emissione delle obbligazioni è fissato alla pari: 100% del valore nominale, ovvero Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna obbligazione. Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a n. 1 obbligazione di controvalore pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ART. 5 - COMMISSIONI ED ONERI DI SOTTOSCRIZIONE

Non sono previsti commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori in sede di sottoscrizione.

ART. 6 - SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Le obbligazioni possono essere sottoscritte, a mezzo di apposito ordine di adesione, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di iscrizione della Delibera nel competente Registro delle Imprese e sino al 30/09/2022 ("Periodo d'offerta"), salvo chiusura anticipata del collocamento.

In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro la scadenza del Periodo di Offerta, le obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di un periodo di sottoscrizione aggiuntivo dal 01/10/2022 al 31/03/2023 ("Periodo di Offerta Aggiuntivo"), con data di regolamento 31/03/2022 ("Data di Regolamento"), fermo restando che le obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta Aggiuntivo avranno gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN (International Securities Identification Number ovvero il codice identificativo dei valori mobiliari a livello internazionale) delle obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse.

Ove la sottoscrizione delle Obbligazioni sia successiva alla data del 30/09/2022, il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi lordo di competenza calcolato rispetto alla Data di Godimento precedente e sino alla Data di Sottoscrizione ("Importo dei Dietimi").

Al raggiungimento di un numero di sottoscrizioni pari all'importo nominale complessivo massimo del prestito, il Periodo di Offerta si riterrà chiuso e conseguentemente l'Emittente ne darà comunicazione. L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più tranche ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni, dandone comunicazione mediante apposito avviso. La sottoscrizione delle obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del prezzo di



emissione maggiorato dell'importo dei dietimi.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine del Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Le obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera CONSOB (*Commissione nazionale per le società e la Borsa*) n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le obbligazioni inoltre non sono né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni ed integrazioni o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone ed in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle obbligazioni non sia consentita dalle competenti Autorità.

La circolazione delle obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 - DATA DI EMISSIONE, DATA DI SCADENZA, DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

La data di emissione del prestito è il 30/09/2022 e corrisponde alla data di godimento, a far corso dalla quale le obbligazioni iniziano a maturare interessi; la data di scadenza è fissata al 31/03/2028; la durata del prestito obbligazionario è dunque dal 30/09/2022 al 31/03/2028.

Alla data di scadenza del prestito, le obbligazioni saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere di interessi.

ART. 8 - INTERESSI

A decorrere dalla data di godimento e fino alla data di scadenza, le obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 3%, che sarà applicato al valore nominale di emissione delle obbligazioni.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base annuale in via posticipata e cioè il 31 marzo di ogni anno, al lordo delle imposte e tasse tempo per tempo vigenti che per Legge ricadono sul sottoscrittore.

Rimane inteso che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno non lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che tale variazione comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli obbligazionisti e/o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi medesimi.

La tabella di seguito riportata illustra le date di pagamento degli interessi, il relativo periodo di calcolo e il tasso di interesse nominale che sarà applicato anno per anno.

PERIODO	DATA DI PAGAMENTO	PERIODO PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI	TASSO DI INTERESSE APPLICATO SU BASE ANNUALE
PRIMO	31/03/2023	30/09/2022-31/03/2023	3%
SECONDO	31/03/2024	31/03/2023-31/03/2024	3%
TERZO	31/03/2025	31/03/2024-31/03/2025	3%
QUARTO	31/03/2026	31/03/2025-31/03/2026	3%
QUINTO	31/03/2027	31/03/2026-31/03/2027	3%
SESTO	31/03/2028	31/03/2027-31/03/2028	3%

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale delle obbligazioni sottoscritte per il tasso di interesse nominale, applicato in misura costante per ciascun periodo; nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli obbligazionisti in relazione a tali pagamenti. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di euro e, qualora per effetto dell'applicazione del tasso di interesse previsto ai sensi del presente regolamento, all'obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore



al centesimo di euro, il pagamento in favore di tale obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

ART. 9 - RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI E FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO

Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale in una unica soluzione alla scadenza, senza aggravio di commissioni o spese per l'obbligazionista.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli obbligazionisti. L'Organo Amministrativo dell'emittente si riserva tuttavia, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle obbligazioni, decisione che dovrà essere comunicata agli obbligazionisti con preavviso di almeno 30 giorni.

Il prestito cessa di essere fruttifero dalla data di scadenza o di rimborso anticipato, parziale o totale.

ART. 10- REGIME FISCALE

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

ART. 11 - LUOGO DI PAGAMENTO

Il pagamento delle cedole ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo a mezzo della banca e/o dell'intermediario designati dall'emittente.

ART. 12 - PRESCRIZIONE

I diritti dei titolari delle obbligazioni sono prescritti dopo dieci anni dalla data di esigibilità per quanto concerne il rimborso del capitale e dopo cinque anni, decorrenti dalla data delle rispettive scadenze, per quanto riguarda gli interessi.

ART. 13 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, non previste espressamente dal presente regolamento, saranno validamente effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio comunicato dagli obbligazionisti oppure mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'emittente (www.lanuovacoloniaspa.com).

Tutte le comunicazioni all'emittente dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale dell'emittente, oppure ancora tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata lanuovacoloniaspa@legalmail.it

ART. 14- DELEGA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo dell'emittente è investito di ampio mandato ai fini dell'emissione delle obbligazioni di cui al presente regolamento, entro e non oltre il termine fissato per la sottoscrizione.

ART. 15 - CONFLITTO DI INTERESSE

Lanuovacolonia SpA attesta di avere un interesse in conflitto nel presente prestito obbligazionario, in quanto riveste contestualmente il ruolo di soggetto emittente, proponente e collocatore.

ART. 16- MERCATI E NEGOZIAZIONE

Per le obbligazioni di cui alla presente offerta non è prevista la quotazione presso alcun mercato regolamentato; il titolo obbligazionario risulta quindi illiquido. Lanuovacolonia SpA non si assume alcun onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualsiasi quantitativo di obbligazioni.

ART.17 - GARANZIE



Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'emittente; il prestito rientra nei limiti indicati dall'Art. 2412 del Codice Civile; i titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale e/o di garanzie personali da parte di soggetti terzi.

ART. 18 - VARIE

La titolarità delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento, che sarà depositato presso la sede dell'emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le norme di Legge.

Qualsiasi controversia relativa al prestito obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente regolamento che dovesse insorgere fra l'emittente e gli obbligazionisti sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Sondrio.

ART. 19 - MODIFICHE

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi.